

## CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI E PENSIONI

L'anno 1970, il giorno 4 giugno in Pesaro,

t r a

l'Unione Provinciale delle Associazioni Alberghiere della provincia di Pesaro e Urbino (aderente all'A.S.C.O.M. ed alla F.A.I.A.T.) rappresentata dalla commissione sindacale composta dai Sigg. Amedeo Filippetti, Ezio Pedini, Alipio Petrolati, Gastone Ricci, Giuseppe Serafini, Antonio Trebbi, assistiti dal Dr. Ettore Bezicheri e dal Dr. Giovanni Giordano, rispettivamente Direttore e Vice direttore dell'Associazione Commercianti e del Turismo della Provincia di Pesaro e Urbino

e

la C.G.I.L. - Sindacato Provinciale F.I.L.C.A.M.S., rappresentata dal Sig. Otello Bonetti, Segretario del suddetto Sindacato Provinciale, dal Sig. Umberto Palmetti e dal Sig. Giuseppe Galuzzi, dell'Ufficio contratti e vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Pesaro.

la C.I.S.L. - F.I.S.A.S.C.A.T., rappresentata dal Sig. Otello Godi, della Unione Sindacale Provinciale.

la U.I.L. - U.I.L.A.M.T. - Camera Sindacale Provinciale, rappresentata dal Sig. Giuseppe Taras

si è stipulato

il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande.

### Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo si applica nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino ed è valido per tutto il personale salariato dipendente da alberghi, hotel meublés, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè e bars annessi, purché vi sia gestione diretta dell'albergatore.

Le organizzazioni stipulanti, si riservano di derogare alle disposizioni riflettenti la sfera di applicazione suespressa, nella ipotesi di particolari situazioni aziendali che giustificano una diversa disciplina e caso per caso.

### Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Le parti stabiliscono che, agli effetti del presente contratto, gli esercizi alberghieri siano classificati come segue:

- alberghi di prima categoria;
- alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria;
- alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria;
- alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria;
- locande.

### Art. 3 - ORARIO DI LAVORO - ORA SUPPLEMENTARE - LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di servizio (dal quale ovviamente è escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione) resta fissato, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, in otto ore giornaliere per tutti i dipendenti, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di portineria e di sala, per i quali l'orario è di otto ore e mezzo.

Per i minori degli anni 18, ai sensi della legge 17-10-1967 n. 977, l'orario di servizio non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Per i fanciulli di età inferiore ai 15 anni, le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Per gli stessi è vietato il lavoro dalle ore 22 alle ore 6.

L'ora supplementare eventualmente richiesta dal datore di lavoro al personale esterno e al sorvegliante delle caldaie, sarà retribuita come segue:

- *esercizi a percentuale* - quota oraria del minimo garantito più quota oraria di vitto e alloggio (quota salario, vitto e alloggio a carico del datore di lavoro, quota percentuale a carico della globale);
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione più quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro.

Il lavoro straordinario, eventualmente richiesto al personale dipendente con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale, non dovrà superare le 6 ore settimanali e dovrà essere retribuito come segue:

- *esercizi a percentuale* - sulla base del minimo garantito; quota oraria del salario, maggiorato del valore vitto e alloggio con l'aumento del 50% se trattasi di servizio diurno, e del 100% se trattasi di servizio notturno, più quota percentuale da detrarsi dal tronco globale;

- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio con l'aumento del 20% se trattasi di servizio diurno e del 40% se trattasi di servizio notturno.

Le ore di lavoro straordinario dovranno essere cronologicamente annotate su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto il lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.

L'orario degli apprendisti di età superiore ai 18 anni non potrà comunque, superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. E' in ogni caso vietato il lavoro degli apprendisti dalle ore 22 alle ore 6.

### Art. 4 - GRATIFICA NATALIZIA E 14<sup>a</sup> MENSILITA'

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia, il cui ammontare viene fissato in una mensilità di retribuzione fissa, maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L. 7.000, da liquidarsi anche ai lavoratori che operano in alberghi a percentuale di servizio.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

A titolo di 14<sup>a</sup> mensilità, quanto dovuto per gratifica natalizia.

### Art. 5 - FESTIVITA'

In occasione delle festività nazionali (25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno - 4 Novembre) e delle festività infrasettimanali (1° Gennaio - Epifania - S. Giuseppe - Pasqua - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - S. Pietro e Paolo - Assunzione - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - 26 Dicembre), sarà corrisposto il seguente trattamento economico:

- qualora il lavoratore non presti la sua opera, manterrà il diritto a percepire la normale retribuzione;
- qualora invece il lavoratore presti la sua opera, avrà diritto ad una retribuzione straordinaria il cui ammontare viene così fissato:
  - alberghi a percentuale - un venticesimo del minimo garantito e del valore convenzionale del vitto e alloggio, maggiorato del 20 per cento;
  - alberghi a retribuzione fissa - un venticesimo della retribuzione mensile e del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio maggiorato del 20 per cento.

Nel caso in cui la festività nazionale o infrasettimanale venga a cadere in un periodo in cui il lavoratore è assente dal servizio per riposo settimanale, infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, dovrà essere corrisposta la retribuzione per la festività stessa, senza alcuna maggiorazione.

### Art. 6 - RETRIBUZIONE

La retribuzione dovuta al personale è costituita da:

- salario mensile;
- percentuale di servizio;
- vitto e alloggio.

Solario: i datori di lavoro corrisponderanno ad ogni singolo dipendente, un punto salario mensile variabile a seconda della categoria di esercizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti a ciascun lavoratore (come indicato nella tabella allegata A), darà l'importo individuale del salario mensile a carico del datore di lavoro.

Percentuale di servizio: verrà applicata nella misura del 15% sui conti dei clienti. Di esso, un quindicesimo andrà a favore del personale impiegatizio, il rimanente a favore del personale operaio. La massa globale di detta percentuale di servizio decurtata della trattenuta forfetaria per rottura nella misura dello 0,50%, delle quote da prelevarsi per le eventuali ore aggiuntive o straordinarie e per i compensi al personale in ferie al punteggio indicato nella tabella allegata A, a fianco di ogni qualifica del personale.

Vitto e alloggio: spetteranno a tutto il personale dipendente. Il datore di lavoro, qualora non sia in grado o non intenda fornire il vitto o l'alloggio, ed entrambi, corrisponderà al personale dipendente, una indennità sostitutiva giornaliera, comprensiva del caropane, di L. 350 per il vitto (due pasti) e di L. 70 per l'alloggio.

Sia agli effetti contributivi che per il calcolo del valore vitto e alloggio forniti in natura, viene confermato quanto stabilito dal decreto ministeriale 12-3-1951 (G.U. 1-4-1951 - vitto L. 6.000 mensili, alloggio L. 1.000 mensili).

Art. 7 - MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE

Per gli alberghi con retribuzione a percentuale, vengono concordati minimi garantiti di retribuzione mensili.

Tali minimi sono costituiti dal salario mensile, di cui all'articolo precedente e da un punto mensile minimo di percentuale di servizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti ad ognuno, permetterà di stabilire l'entità del minimo di percentuale che mensilmente il datore di lavoro andrà a garantire ad ogni dipendente. (Vedi Allegato B).

Art. 8 - RETRIBUZIONE FISSA

Il salario e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti, in applicazione dell'art. 73 e dell'art. 74 del contratto collettivo e per qualsiasi categoria di servizio, con i compensi fissi mensili, riportati nella tabella allegata C.

Tale sostituzione dovrà essere autorizzata unicamente ed esclusivamente dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 11, per tutto il territorio provinciale.

Art. 9 - ALBERGHI DI STAGIONE

I compensi fissi mensili di cui all'articolo precedente, saranno maggiorati del 10% negli alberghi stagionali di prima e seconda categoria e pensioni di prima e del 7% negli alberghi stagionali di terza e quarta categoria e pensioni di seconda e terza categoria. (Vedi Allegato D). La liquidazione dei ratei di 13° e 14° mensilità, ferie e indennità di anzianità, potrà essere effettuata mensilmente e congiuntamente alla retribuzione, negli importi indicati a fianco delle retribuzioni mensili.

Art. 10 PERSONALE EXTRA

Il personale extra, verrà, composto come segue:

- a) alberghi di prima categoria:
- chef de rang ed equiparati L. 6.900
- demi chef ed equiparati » 5.300
- commis ed equiparati » 3.700

- b) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria:
- chef de rang ed equiparati L. 6.700
- demi chef ed equiparati » 5.200
- commis ed equiparati » 3.600

- c) alberghi di terza e quarta categoria, pensioni di seconda e terza categoria e locande:
- chef de rang ed equiparati L. 6.200
- demi chef ed equiparati » 4.800
- commis ed equiparati » 3.400

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20% nei confronti del personale assunto con specifico incarico di caposervizio.

Per le prestazioni effettuate in località diverse dal comune di residenza del lavoratore, verrà corrisposto un compenso integrativo di L. 500.

In conformità all'art. 40 del contratto collettivo nazionale, l'onere relativo ai compensi di cui sopra sarà, per gli alberghi con retribuzione a percentuale per il 40% a carico del datore di lavoro, e per il 60% a carico della percentuale.

Art. 11 - COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi dell'art. 76, secondo comma, del contratto collettivo nazionale, viene costituita una Commissione Paritetica composta di tre datori di lavoro, in rappresentanza dell'Associazione Provinciale Alberghieri, e di tre lavoratori, in rappresentanza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

La Commissione, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 76, parte seconda, dovrà esaminare annualmente le richieste per sostituire il salario e la percentuale di servizio con i compensi fissi mensili previsti dalle tabelle allegate al presente accordo. Le richieste per l'eventuale adozione del fissa dovranno essere inoltrate alla Commissione entro il 31 maggio di ogni anno.

Per le spese di rappresentanza contrattuale, nonché per quelle relative al funzionamento della Commissione Paritetica, sarà anticipata dagli alberghieri della Provincia di Pesaro la cifra di L. 2.800 per ogni dipendente in forza al 31 luglio di ciascun anno. Di tale cifra, L. 2.300 saranno poste a carico del dipendente e L. 500 resteranno a carico dell'alberghiere.

Il versamento delle somme rimesse, sarà effettuato da ogni singola azienda, entro il 5 agosto sul c/c postale 15/8831 intestato «Organizzazioni Sindacali Lavoratori - Pesaro».

Ad ogni lavoratore per il quale è stato fissato il contributo, sarà consegnato, tramite il datore di lavoro, un opuscolo contenente le principali norme del contratto di lavoro e tabelle paga stampate a cura delle Organizzazioni dei Lavoratori.

Art. 12 - CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori.

Art. 13 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° Maggio 1970 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro, salvo l'aggiornamento delle tabelle, ai sensi dell'art. 31 del c.c.n.l. da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

I punti di merito spettanti a ciascun lavoratore, sono indicati a fianco di ciascuna qualifica (vedi allegato C).

I minimi garantiti di retribuzione mensile, si ottengono:

- a) SALARIO:
- Negli Alberghi di 1° categoria, il punto vale L. 1.600
- Negli Alberghi di 2° categoria, il punto vale L. 1.500
- Negli Alberghi di 3°/4° categoria, il punto vale L. 1.400
b) MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE DI SERVIZIO:
- Negli Alberghi di 1° categoria, il punto vale L. 3.200
- Negli Alberghi di 2° categoria, il punto vale L. 3.000
- Negli Alberghi di 3°/4° categoria, il punto vale L. 2.800
Nei confronti del personale esterno di grado comune che abbia buona conoscenza di lingue sarà prevista una maggiorazione di L. 4.200

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C
ALBERGHI A CARATTERE CONTINUATIVO
Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale inter-medio e operaio (friferata a 26 giornate lavorative) a decorrere dal 1° maggio 1970
Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

Table with columns for Qualifiche (e.g., 1° Maître, 2° Maître, etc.), Albergo 1° etg., Albergo 2° etg., Albergo 3° etg., Albergo 1° etg. Pensione di 1°, Albergo 2° etg. Pensione di 1°, Albergo 3° etg. e Pensione 2°, Albergo 1° etg. Pensione di 3°. It lists various job titles and their corresponding monthly salaries in different categories.

Per tutti gli altri Comuni della Provincia le suddette retribuzioni subiranno la riduzione del 10%

Retribuzione a sistema fisso mensile al personale impiegatizio (Allegato C e D)

Table with columns for Qualifiche (e.g., Direttore e Vice Direttore, Capo ricevimento, etc.), Albergo di 1° etg., Albergo 2° etg. Pensione di 1°, Albergo 3° etg. e Pensione 2°, Albergo 1° etg. Pensione di 3°. It lists various job titles and their corresponding monthly salaries in different categories.

(1) Alberghi a carattere continuativo.
(2) Alberghi di stagione.

**ALBERGHI DI STAGIONE**

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale intermedio e operaio (riferita a 26 giornate)  
a decorrere dal 1° maggio 1970. Orario giornaliero di lavoro: ore 8. Per il personale di portineria e di sala ore 8,30  
Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

QUALIFICHE	Albergo 1 <sup>a</sup> ctg.		Albergo 2 <sup>a</sup> ctg. e Pensione 1 <sup>a</sup>		Albergo 3 <sup>a</sup> ctg. - Pensione 2 <sup>a</sup> ctg.				Albergo 4 <sup>a</sup> ctg. e Pensione 3 <sup>a</sup>	
	Retrib. mensile	Indenn. varie	Retrib. mensile	Indenn. varie	+ 45 letti		- 45 letti		Retrib. mensile	Indenn. varie
1° Maitre o Maitre unico . . . . .	136.100	49.149	129.900	47.020	—	—	—	—	—	—
2° Maitre o capo servizio . . . . .	114.100	38.567	110.400	37.388	—	—	—	—	—	—
Chef de rang (cameriere capo squadra) chef d'etage, barman . . . . .	97.600	29.670	95.200	29.008	88.900	27.220	85.400	25.884	78.300	23.895
Demi chef, cameriere di sala, aiuto barman o 2° barman . . . . .	81.200	25.035	78.300	24.216	73.300	22.792	70.700	21.766	65.400	20.281
Commis (aiuto cameriere) . . . . .	76.100	23.587	73.400	22.821	68.900	21.543	66.400	20.561	61.400	19.161
idem inf. 18 anni . . . . .	64.400	20.266	62.200	19.642	58.100	18.478	56.000	17.648	51.700	16.444
Capo cuoco . . . . .	131.100	47.432	126.300	45.783	—	—	—	—	—	—
Sotto capo cuoco . . . . .	110.400	37.388	106.700	36.210	—	—	—	—	—	—
Cuoco capo partita, cuoco unico . . . . .	95.200	29.008	91.400	27.930	85.400	26.227	81.900	24.903	75.900	23.223
Aiuto cuoco . . . . .	77.700	24.041	74.900	23.246	70.300	21.941	67.700	20.928	62.700	19.525
idem inf. 18 anni . . . . .	66.300	20.805	64.000	20.153	59.900	18.989	57.700	18.124	53.300	16.892
Dispensiere, argentiere . . . . .	75.200	23.332	72.600	22.594	68.200	21.347	65.700	20.365	60.600	18.937
Facchini e sguatterri . . . . .	72.600	22.594	70.200	21.912	65.700	20.635	63.500	19.749	58.900	18.460
idem inf. 18 anni . . . . .	63.000	19.869	60.700	19.216	56.900	18.137	54.700	17.284	50.600	16.135
Commis di cucina . . . . .	70.200	21.912	67.700	21.203	63.300	19.954	61.100	19.077	56.500	17.788
idem inf. 18 anni . . . . .	60.600	19.187	58.200	18.506	54.500	17.456	52.300	16.612	48.300	15.491
1° Portiere . . . . .	111.700	40.769	106.700	39.051	—	—	—	—	—	—
2° Portiere o portiere unico . . . . .	81.200	25.886	81.700	25.177	75.900	23.530	73.500	22.550	67.600	20.898
Facchino piani o guardiano . . . . .	74.300	23.076	71.600	22.310	67.200	21.061	64.800	20.113	59.900	18.741
idem inf. 18 anni . . . . .	64.400	20.266	62.200	19.642	58.100	18.478	56.000	17.648	51.700	16.444
Centralinista . . . . .	72.600	22.594	70.200	21.912	65.700	20.635	63.500	19.749	58.900	18.460
idem inf. 18 anni . . . . .	63.000	19.869	60.700	19.216	56.900	18.137	54.700	17.284	50.600	16.135
Ascensorista o commissionario . . . . .	65.900	20.692	64.800	20.380	60.800	19.244	58.700	18.404	54.700	17.284
idem inf. 18 anni . . . . .	45.400	14.873	43.900	14.447	41.400	13.738	39.900	13.138	37.200	12.382
Governante . . . . .	98.300	33.539	95.900	32.770	—	—	—	—	—	—
Guardarobiera . . . . .	77.800	24.070	75.000	23.275	70.400	21.969	67.800	20.954	62.900	19.581
idem inf. 18 anni . . . . .	66.000	20.720	64.700	20.351	59.700	18.932	57.400	18.040	53.100	16.836
Cameriera ai piani . . . . .	73.900	22.963	71.400	22.253	67.000	21.004	64.600	20.057	59.800	18.713
idem inf. 18 anni . . . . .	63.800	20.096	61.500	19.443	57.600	18.336	55.500	17.508	51.300	16.331
Aiuto cameriera ai piani . . . . .	70.000	21.856	67.500	21.146	63.300	19.954	61.200	19.105	56.800	17.872
idem inf. 18 anni . . . . .	59.700	18.932	57.600	18.336	54.000	17.314	52.000	16.528	48.200	15.463
Lavandaia o stiratrice . . . . .	71.400	22.253	69.000	21.572	64.700	20.351	62.500	19.469	57.800	18.152
idem inf. 18 anni . . . . .	60.400	19.131	58.300	18.535	54.600	17.484	52.600	16.696	48.700	15.603
Elettricista, altri specializzati . . . . .	82.000	25.262	79.100	24.439	74.200	23.048	71.400	21.962	66.000	20.449
Garagista, sorvegliante caldaie, bagnino ed altri ausiliari . . . . .	74.300	23.076	71.600	22.310	67.200	21.061	64.900	20.141	59.900	18.071
idem inf. 18 anni . . . . .	64.400	20.266	62.200	19.642	58.100	18.478	56.900	17.900	51.700	16.444
Apprendisti: primi 4 mesi . . . . .	33.900	11.609	32.700	11.268	30.800	10.729	29.700	10.281	27.600	9.692
idem dal 4° al 12° mese . . . . .	43.900	14.447	42.400	14.022	39.600	13.227	38.300	12.690	35.600	11.933
idem oltre 12° mese (solo cucina) . . . . .	56.100	17.910	54.200	17.371	50.800	16.406	49.000	15.687	45.600	14.735

IN OGNI CATEGORIA DI ALBERGO O PENSIONE: la prima colonna si riferisce alla retribuzione mensile, la seconda colonna al rateo di 13<sup>a</sup>-14<sup>a</sup> mensilità, ferie e indennità di anzianità spettante per ogni mese di servizio o frazione pari o superiore a 15 giorni.